



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - PATRIMONIO

Integrazione

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Per la Progettazione Definitiva relativa ai lavori di

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MUNICIPIO DI CONCESIO (BS)

Tra

Il Comune di Concesio, con sede in Concesio (Provincia di Brescia), in Piazza Paolo VI n°1, rappresentato dalla responsabile dell'Area Tecnica identificata nell'Arch.Flavia Gusberti, di seguito denominato semplicemente **A.C.«amministrazione committente»**,

e

L' arch. Nicola Cantarelli, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 1937, in qualità di legale Rappresentante della società **AEGIS SRL Cantarelli & Partners**, con sede in via Rodi, n°61, a Brescia (BS), con C.F. e P.IVA 03175310980 – REA BS 511559 di seguito denominato semplicemente **«tecnico incaricato»**, il quale agisce per conto proprio e dei soggetti cui all'art. 80, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di cui all'[articolo 80](#) nonché di avere il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'[articolo 83, comma 1](#) del D.Lgs.50/2016

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

L'oggetto della prestazione richiesta consiste nell'incarico di stesura della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ai sensi dell'art.23, commi 1 e 7 del D.Lgs n. 50/2016. Dovrà contenere gli elaborati minimi previsti dagli artt. dal 24 al 32 previsti dal DPR n. 207/2010 nella misura in cui gli stessi siano necessari per la portata delle opere da progettare, riguardanti i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MUNICIPIO DI CONCESIO (BS)

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al precedente periodo, devono conformarsi alle nuove disposizioni del D.Lgs.50/2016 statuenti in materia.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 144, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere economico, strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; il tecnico incaricato è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
4. AEGIS Srl Cantarelli & Partners è in possesso delle certificazioni del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, settore EA:34, rilasciate da APAVE Srl (organismo accreditato da ACCREDIA) ed è titolare di Polizza di Responsabilità Civile Professionale (Certificato LUR/00022/00/11/D) rilasciata da Arch Insurance Company (Europe) Ltd. – DUAL Italia S.p.A. con limite di indennizzo pari ad € 5.000.000,00.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella:

- a) *relazione generale;*
- b) *relazioni tecniche e relazioni specialistiche;*
- c) *rilevi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;*
- d) *elaborati grafici;*
- e) *studio di fattibilità ambientale;*
- f) *calcoli delle strutture e degli impianti;*
- g) *disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;*
- h) *censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;*
- i) *elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;*
- l) *computo metrico estimativo;*
- j) *quadro economico;*
- k) *schema di contratto;*
- l) *capitolato speciale d'appalto.*

1. a) *Prestazioni aggiuntive :*

A. *ANALISI DEI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DIAGNOSTICA E PROGETTO SIMULATO DELLE OPERE IN C.A.V. ESISTENTI*

B. *ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO ESISTENTE*

C. *PROGETTO STRUTTURALE DEFINITIVO, COMPLETO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO ESISTENTE*

2. Tutte le prestazioni non elencate funzionali all'incarico affidato si ritengono comunque incluse senza eccezione alcuna.
3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
5. Il professionista, fermo restando il divieto di subappalto, potrà comunque avvalersi nell'ambito della sua prestazione di altri professionisti che possano aiutarlo nello svolgere al meglio l'incarico fermo restando il rapporto unitario fra il professionista e l'amministrazione in termini di prestazione economica omnicomprensiva.
6. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
 - a) conseguire la comprensione della proposta progettuale e vagliarne la volontà dell'amministrazione di inserirla negli strumenti di programmazione finanziarie
7. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:
4. produrre 2 copie cartacee di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, contro interessati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);

5. a produrre, oltre alle copie cartacee, una copia in formato digitale su CD-ROM o altro supporto digitale di tutti gli elaborati in formato DWG e PDF firmati digitalmente;
6. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

7. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
8. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
9. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
10. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque eventuale ritardo, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7. (Termini di consegna)

Il professionista dovrà fornire gli elaborati della progettazione definitiva secondo un programma di lavoro così definito:

- **15 gg** per la stesura della Bozza di progetto derivante dalla data del 1° incontro tra le parti in cui vengono definite le esigenze dell'A.C.;
- **25gg** per la consegna della BOZZA DI PROGETTO in cui vengono recepite le indicazioni dell'A.C. scaturite dalla verifica del 1° step di approvazione;
- **20 gg** per la consegna del PROGETTO DEFINITIVO COMPLETO sviluppato sulla base del 2° step di approvazione.

Tutto ciò fatto salvo successive proroghe concordate con la A.C.

Art. 8. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 0,5 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.
2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari alla stessa misura di cui al comma 1, rapportata all'importo da contabilizzare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Il compenso professionale complessivo di onorari e borsuali è determinato a forfait in base all'offerta caricata dal professionista sulla piattaforma Sintel che la stazione appaltante riterrà congrua mediante accettazione di essa ed affidamento dell'incarico e più precisamente :

€ 57.000/00 oltre cassa ed IVA più le voci di cui all'art.3 comma 1 ,

€ 16.000/00 oltre cassa ed IVA per le voci di cui all'art. 3 comma 1a)

TOTALE € 73.000/00 oltre cassa ed IVA

2. I corrispettivi indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale e dell'IVA.
4. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) Il 20% del totale delle prestazioni entro 30 gg dall'approvazione dell'integrazione dell'incarico

b) il 70% delle prestazioni entro 30 (trenta) giorni dal deposito del progetto commissionato secondo le indicazioni date dalla PA conferente.

c) Saldo pari al 10% delle prestazioni all'aggiudicazione dei lavori e previa presentazione di apposita polizza fidejussoria

2. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura elettronica e dall'attestazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali.

Art. 12. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente.

Art. 13. (Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente offerta sono possibilmente definite in via bonaria tra il Committente e il Progettista.

2. Nel caso di esito negativo dei tentativi di conciliazione di cui al presente articolo, dette controversie saranno deferite al Foro competente di Brescia.

Art. 14. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

2. non ricorrono alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016;

3. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

4. Il Tecnico incaricato dichiara di essere in regola contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

Art. 16. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri

rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

3. per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

4. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

5. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

6. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

8. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Concesio, li _____

Il tecnico incaricato per la piena accettazione:
firma)

Il responsabile del servizio (Timbro e